

Avv. Guido Martinelli
Professore a contratto di "Legislazione sportiva"
Università Ferrara
Avv. Marilia a Bagalina

Avv. Marilisa Rogolino Avv. Ernesto Russo Avv. Carmen Musuraca Consulente Avv. Luca Di Nella Professore Ordinario di "Diritto Privato" Università Parma

Bologna, lì 22/03/2012

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

Circolare 4/A

Oggetto: Cinque per mille per l'esercizio finanziario 2012

Con la circolare n. 10 del 20 marzo 2012, l'Agenzia delle Entrate fa un riepilogo sulle modalità di accesso alla ripartizione del beneficio del <u>5 per mille</u> dell'Irpef, confermato anche per l'esercizio finanziario 2012 dall'art. 33, comma 11 della legge 12 novembre 2011.

Tra i soggetti in favore dei quali può essere destinato il beneficio, per espresso richiamo alle disposizioni di cui al D.L. n. 40 del 2010, sono presenti le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgano una rilevante attività di interesse sociale

Le modalità e i termini per la presentazione della documentazione richiesta sono i medesimi previsti dal DPCM del 23 aprile 2010 aggiornati per l'annualità 2012:

Adempimenti associazioni sportive dilettantistiche	Termini applicabili nell'esercizio 2012
Termine per l'iscrizione telematica delle associazioni sportive dilettantistiche	7 maggio 2012
Pubblicazione dell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte	14 maggio 2012
Termine per la correzione di errori di iscrizione nell'elenco delle associazioni	20 maggio 2012



sportive dilettantistiche	
Pubblicazione dell'elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio	25 maggio 2012
Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive da parte delle associazioni sportive dilettantistiche	30 giugno 2012
Termine dei controlli da parte del CONI sulle dichiarazioni sostitutive presentate dalle associazioni sportive dilettantistiche	31 dicembre 2012
Trasmissione, da parte del CONI all'Agenzia delle entrate, degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio	15 marzo 2013
Pubblicazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio con l'indicazione delle scelte e degli importi	31 marzo 2013

Le procedure di iscrizione sono attivate a partire dal 21 marzo 2012

L'Agenzia delle entrate gestisce la procedura di iscrizione relativa alle associazioni sportive dilettantistiche mentre la formazione degli elenchi delle associazioni ammesse ed escluse è demandata al CONI.

Le associazioni sportive dilettantistiche che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2012, devono presentare la domanda di iscrizione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il termine del **7 maggio 2012.**

Le asd che hanno presentato tempestivamente la domanda, vengono inserite <u>nell'elenco pubblicato dall'Agenzia delle Entrate</u>, sul proprio sito istituzionale, **entro il 14 maggio 2012** e se il rappresentante legale dell'ente ovvero un suo delegato <u>riscontra la presenza di errori di iscrizione</u>, può <u>chiederne la correzione</u>, entro il successivo **20 maggio 2012**, presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'ente stesso.

Entro il 25 maggio 2012, <u>l'Agenzia provvede alla pubblicazione sul proprio sito della versione aggiornata degli elenchi</u> depurata da eventuali errori e ne trasmette una copia al CONI per l'effettuazione dei controlli.

I legali rappresentanti delle associazioni regolarmente iscritte dovranno poi trasmettere all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la propria sede legale, entro il **30 giugno 2012**, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di



notorietà, alla quale deve essere <u>allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda di iscrizione</u>, attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione, pena l'inammissibilità al riparto del beneficio.

Per agevolare la predisposizione della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica di iscrizione consente di stampare un modello di dichiarazione sostitutiva già precompilato in alcuni campi con le informazioni contenute nella domanda di iscrizione.

L'Ufficio del CONI che ha ricevuto le dichiarazioni sostitutive procede, entro il **31 dicembre 2012**, ad effettuare i controlli circa la veridicità delle dichiarazioni e predispone <u>l'elenco delle associazioni ammesse al riparto e quello delle associazioni escluse</u> che <u>vengono poi trasmessi in via telematica all'Agenzia delle Entrate che provvederà poi alla pubblicazione.</u>

Anche relativamente all'esercizio finanziario 2012 le associazioni sportive dilettantistiche destinatarie del contributo del cinque per mille hanno <u>l'obbligo</u> di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, uno **specifico rendiconto** da trasmettere all'amministrazione finanziaria per consentire il controllo in merito al loro corretto impiego.

Un' importante novità è stata recentemente introdotta con l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ancora in corso di conversione, che ha previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, una "sanatoria" per gli enti che non hanno "assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti", ai fini dell'ammissione al riparto delle quote del cinque per mille.

La norma da la possibilità di **regolarizzare la propria posizione** a condizione che: gli enti <u>abbiano comunque tutti i requisiti sostanziali richiesti</u> dalle norme di riferimento; <u>presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre</u>; versino contestualmente un importo a titolo di <u>sanzione pari a euro 258</u> senza possibilità di compensazione.

Ovviamente, i requisiti per l'ammissione al beneficio del cinque per mille devono essere posseduti alla data originaria di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione

Cordiali saluti

Prof. Avv. Guido Martinelli